



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI
EX ART. 15 SEPTIES DEL D. LGS. 502/92 E S.M.I.

(Reg. n. 11/2008)

SOMMARIO

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2- Presupposti per il conferimento	pag. 3
Art. 3- Individuazione dei requisiti	pag. 3
Art. 4- Modalità di attribuzione incarichi	pag. 4
Art. 5- Durata, disciplina e determinazione del compenso	pag. 4
Art. 6- Individuazione del fabbisogno	pag. 5
Art. 7- Norma di rinvio	pag. 5
Art. 8- Norma finale	pag. 5

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di individuazione delle professionalità dirigenziali ritenute adeguate a fornire, tramite affidamento di incarichi di natura dirigenziale a tempo determinato, le tipologie e funzioni di particolare rilevanza o di interesse strategico che si intendono attribuire per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla Fondazione, nonché i requisiti di legittimità per il loro conferimento con esclusivo riferimento alla disciplina prevista dall'art. 15 septies, 1 e 2 comma, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.; tipologie di incarico a tempo determinato che rimangono esclusi dal regime normativo descritto dall'art. 36 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i., essendo contratti di lavoro che nascono "intuitu personae" in base al limitato contingente previsto, in virtù del rapporto fiduciario, di natura speciale limitato nel tempo in ragione degli obiettivi fissati al dirigente.
2. Le modalità di conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti sono individuati secondo il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 comma 5 CCNL relativo all'area dirigenziale medica, nonché dall'art. 62 CCNL relativo all'area dirigenziale sanitaria e professionale, tecnica ed amministrativa.

Art. 2
Presupposti per il conferimento

1. Ai sensi dell'art. 15 septies, commi 1 e 2, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i, possono essere conferiti, per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico, contratti a tempo determinato a professionalità particolarmente qualificate, che non goda del trattamento di quiescenza, entro il limite, rispettivamente, del 2% della dirigenza medica e del 5% della dotazione organica della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, per il conferimento di incarichi dirigenziali di direzione o di alta professionalità.
2. Il rapporto che si instaura ai sensi della vigente normativa in parola è un rapporto di lavoro a tutti gli effetti, a tempo determinato, non riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. (incarichi esterni regolati ex art. 2222 c.c.).

Art. 3
Individuazione dei requisiti

1. Il requisito dell'elevata competenza e il possesso di esperienza porta a considerare la necessità di reperire dirigenti che operano da tempo nel settore di interesse e, pertanto, gli incarichi possono essere affidati a professionisti laureati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile da attività documentata, svolta presso enti e aziende pubbliche o private, sia con rapporto di lavoro subordinato che con lavoro autonomo anche non continuativo, purché le attività svolte siano coerenti con la natura strategica dell'incarico da affidare o un'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali;
 - b) gli incarichi possono essere, altresì, affidati a laureati in possesso di specializzazione professionale, culturale e scientifica, attinente le funzioni da espletare e desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria e da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro; in tale ipotesi, per gli incarichi relativi alla dirigenza medica e sanitaria, deve farsi riferimento al titolo di specializzazione richiesto come requisito di accesso dalla normativa di cui al DPR 10 dicembre 1007 n. 483;

- c) gli incarichi relativi alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa possono essere affidati anche a personale dipendente a tempo indeterminato del comparto sanità già appartenente alla qualifica dirigenziale, nonché a personale non dirigenziale a tempo indeterminato, purché in possesso del diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività connesso all'incarico ed alle relative funzioni da espletare, nonché di specifica abilitazione professionale, ove prevista obbligatoriamente per legge;
 - d) gli incarichi suddetti, possono essere anche conferiti a laureati che abbiano acquisito concrete esperienze lavorative con rapporto libero-professionale anche presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca o con esercizio di attività coordinata e continuativa presso enti o, anche, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.
2. I contratti di lavoro stipulati secondo il presente regolamento hanno durata non superiore ai 5 anni e, alla scadenza, possono essere rinnovati, con rapporto di lavoro, di norma, di esclusività, in applicazione del CCNL di riferimento o della vigente normativa.

Art. 4

Modalità di attribuzione incarichi

1. Gli incarichi dirigenziali previsti dal presente regolamento sono conferiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario secondo le rispettive competenze, previa apposita informativa alle relative organizzazioni sindacali di area.
2. Detta comunicazione preventiva deve essere formulata in forma scritta, con articolata descrizione delle motivazioni, delle finalità organizzative e gestionali strategiche che ne determinano l'esigenza, al fine di individuare le figure dirigenziali di particolare e comprovata competenza professionale in grado di ricoprire tali posti.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti tramite procedure di comparazione dei curricula professionali e, ove si ritenga opportuno, anche tramite colloquio dei partecipanti all'avviso.
4. L'avviso di selezione viene pubblicato all'Albo della Fondazione e sul sito internet della stessa per almeno 15 gg. consecutivi, nel quale vengono evidenziati i seguenti elementi essenziali, tenuto conto che la tipologia del rapporto di lavoro e la data di inizio, la sede di destinazione, la durata dell'incarico, il contenuto degli obiettivi e compiti funzionali, nonché il trattamento economico complessivo lordo.

Art. 5

Durata, disciplina e determinazione del compenso

1. Per la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi del presente regolamento, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato è assimilato a tutti gli effetti al rapporto di lavoro subordinato ed è disciplinato dalle disposizioni del capo I, Tit. II, del libro V del cod. civ. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
3. Il trattamento economico relativo è determinato sulla base di criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento dell'area dirigenziale.
4. Detto trattamento comprende tutti gli elementi retributivi della retribuzione lorda complessiva come previsti dal CCNL vigente per analoghe figure dirigenziali.

Art. 6
Individuazione del fabbisogno

1. Gli incarichi conferiti in applicazione dell'art. 15 septies del D.lgs. 502/92 e s.m.i., comportano l'obbligo per la Fondazione di rendere contestualmente indisponibili, per i corrispondenti oneri finanziari, posti di dotazione organica come previsti nel piano di assunzione dell'anno di riferimento ed autorizzati per posti di tempo determinato, fermo restando l'obbligo del rispetto dei vincoli di bilancio, con riferimento alle risorse finanziarie disponibili per la spesa del personale.

Art. 7
Norma di rinvio

1. Il presente regolamento è da intendersi in adeguamento alle relative modifiche in relazione all'entrata in vigore di nuove norme nazionali, legislative e contrattuali, modificative della disciplina in materia.
2. Per quanto non riportato, si rinvia alla normativa di riferimento.

Art. 8
Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di relativa adozione.